

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2413 del 15/05/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA FASMA SRL DI MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2496 del 15/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.35156/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "F.A.S.M.A. Srl" - Montecchio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**F.A.S.M.A. Srl**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Montecchio Emilia - Strada Provinciale per Reggio n.6** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di costruzione mobili ed arredamenti metallici, acquisita al protocollo di Arpae n.**PGRE/2016/13528** del **12/12/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/610/2017 acquisito in data 19/01/2017, integrata successivamente con atto n.prot. PGRE/2017/4484 del 18/04/2017;

Visto il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali del Comune di Montecchio Emilia, acquisito con protocollo n. PGRE/2017/5186 del 03/05/2017, ed il relativo parere di conformità del Gestore del servizio idrico integrato IRETI Spa, prot. RT000575-2017-P del 05/01/2017;

Visto il parere di conformità urbanistica del Comune di Montecchio Emilia n.prot.735, acquisito agli atti in data 3/05/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**F.A.S.M.A. Srl**" ubicato nel comune di **Montecchio Emilia – Strada provinciale per Reggio n.6** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.24158/50/2012 del 26/11/2013 del 29/04/2013, modificata successivamente con atto n.prot.6046/50/2012 del 26/11/2013;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"F.A.S.M.A. Srl"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione mobili ed arredamenti metallici nell'impianto ubicato in Comune di **Montecchio Emilia - Strada Provinciale per Reggio n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – INGRESSO TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO
 EMISSIONE N.2 – USCITA TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO
 EMISSIONE N.3 – VASCA ELETTRODEPOSIZIONE
 EMISSIONE N.5 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE
 EMISSIONE N.6 – BRUCIATORE FORNO DI COTTURA A GAS METANO DA 0,66 MW
 EMISSIONE N.7 – BRUCIATORE CENTRALE TERMICA FOSFOSGRASSAGGIO A GAS METANO DA 1,236 MW
 EMISSIONE N.11 – CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI LINEA MONTAGGIO
 EMISSIONE N.12 – TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO
 EMISSIONE N.17 – SALDATURA ROBOTIZZATA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 Luglio 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **10 Luglio 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	INGRESSO TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO	13000	8,6	16	Fosfati (come PO4)	< 5	
E2	USCITA TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO	4000	8,6	16	Fosfati (come PO4)	< 5	
E3	VASCA ELETTRODEPOSIZIONE	5000	8,6	16	COV (Come C-Tot)	< 50	
E5	FORNO POLIMERIZZAZIONE	16000	8,6	16	COV (Come C-Tot)	< 50	(*)
E6	BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE A GAS METANO DA 0,66 MW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E7	BRUCIATORE CENTRALE TERMICA DI FOSFOSGRASSAGGIO A GAS METANO DA 1,236 MW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E11	CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI LINEA MONTAGGIO	13000	8,6	6	Materiale particellare	< 3	
E12	TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO	6000	8,6	10	Fosfati (come PO4)	< 5	
E13-E14	FORNO DI ASCIUGATURA A GAS METANO DA 0,279 MW	1000 Cad.	8,6	10	----	-----	
E15	CABINE DI VERNICIATURA A POLVERE	12000	8,6	10	Materiale particellare	< 5	
E16	FORNO DI COTTURA A GAS METANO DA 0,465 MW	2000	8,6	10	COV (Come C-Tot)	< 50	
E17	SALDATURA ROBOTIZZATA	4000	8,6	10	Materiale particellare	< 10	

(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento, tenuto conto é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, dei fosfati e dei COV (Esprese come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) L'attività di verniciatura a polvere deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- 3) L'attività di verniciatura E11 deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particolata.
- 4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0.4 – 0.6 m/s.
- 5) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 6) Il **consumo annuale** consentito di prodotti vernicianti e diluenti per le operazioni di ritocchi è fissato in quantità minore o uguale a **720 Kg**, mentre il **consumo annuale** consentito di prodotti vernicianti e diluenti per elettroforesi è fissato in quantità minore o uguale a **57.760 Kg**.
- 7) I **consumi** dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere annotati in apposito sistema informatizzato che sarà aggiornato con periodicità mensile. La stampa delle suddette registrazioni dovrà avvenire su carta con pagine numerate, preventivamente vidimate dall'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 8) Non sono fissati i limiti di emissione per le sostanze organiche volatili per le emissioni E11 ed i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 7).
- 9) La Ditta tenuta a presentare annualmente ad ARPA, Struttura Autorizzazione e Concessioni e Servizio Territoriale una relazione tecnica che attesti l'effettivo consumo di solvente utilizzato nell'anno solare precedente, in modo da verificare i quantitativi di prodotti vernicianti utilizzati e il permanere delle condizioni di non applicabilità dell'art.275 del D.Lgs.152/06.
- 10) La Ditta è tenuta inoltre a:
 - mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le fasi di verniciatura;
 - porre in contenitori a tenuta e ben chiusi tutti i materiali/sostanze che possono dare origine ad odori sgradevoli (vernici, solventi, contenitori sporchi, macchie ec....). Se si tratta di rifiuti lo stoccaggio dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia;
 - non esporre all'esterno i prodotti appena verniciati e/o non ancora completamente asciugati.
 - provvedere ad una corretta e periodica manutenzione delle cabine degli impianti di verniciatura;
 - effettuare la verniciatura a ritocchi in apposita postazione aspirata.
- 11) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.3 - 5 - 16 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 - 2 - 11 - 12 - 15 - 17.

12) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.PGRE/2016/13528 del 12/12/2016 e successive integrazioni;

14) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

15) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

16) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

17) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti e in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006.

- Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito da acque di risciacquo classificate come acque reflue industriali.
- Le acque di processo che vengono prodotte dalle lavorazioni sono quelle dell'impianto di addolcimento/demineralizzazione e quelle di lavaggio dei due impianti di sgrassaggio, che in buona parte vengono raccolte e smaltite direttamente attraverso ditta specializzata nell'ambito della gestione dei rifiuti, mentre quelle scaricate in continuo dai tunnel di lavaggio, vengono convogliate in pubblica fognatura.
- Le acque di raffreddamento notturno di limitati periodi estivi, utilizzate all'interno di uno scambiatore integrato nella vasca di cataforesi, per mantenere il bagno ad una temperatura compresa tra i 20°C ed i 25°C vengono recapitate anch'esse in pubblica fognatura.
- La ditta non svolge lavorazioni nelle aree esterne, utilizzate esclusivamente per la movimentazione delle merci ed il parcheggio delle autovetture aziendali.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 15.000 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato (SII) addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del SII.
5. I reflui prodotti nelle attività lavorative e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, i tecnici del Gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta emerge che l'attività non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.